

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 23 “Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali”, e, in particolare il Capo II (Interventi a favore dei minori, dei giovani adulti e delle loro famiglie) e l’articolo 23 (Rinvio), il quale stabilisce che i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi disciplinati dalla legge stessa, nonché ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, relativo alla loro concessione, sono periodicamente stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentiti la Commissione consiliare competente ed il Consiglio permanente degli Enti locali, nel rispetto degli specifici stanziamenti previsti annualmente nel bilancio regionale;

vista la legge regionale 25 ottobre 2010, n. 34 “Approvazione del piano regionale per la salute e il benessere sociale 2011/2013”;

richiamati altresì i seguenti articoli della citata l.r. 23/2010:

- Art. 4 (Condizioni di accesso), il quale individua nell’indicatore regionale della situazione economica (IRSE) di cui all’articolo 4, comma 2, della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004) lo strumento per garantire l’equità di accesso agli interventi;
- Art. 26 (Abrogazioni), comma 2, il quale stabilisce che nelle more dell’adozione dei provvedimenti attuativi, continuano ad applicarsi i corrispondenti delle leggi regionali abrogate dal comma 1 dello stesso articolo, le quali, in relazione al Capo IV, sono:
  - legge regionale 1° giugno 1984, n. 17;
  - regolamento regionale 20 giugno 1994, n. 3;
  - articolo 13 della legge regionale 27 maggio 1998, n. 44;
  - articolo 15 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 21;

richiamato il combinato disposto dagli articoli 4, comma 1, e 5, comma 1, lett. b, n. 9, della regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004) e successive modificazioni ed integrazioni, che assegna in capo alla Giunta regionale la definizione delle soglie d’accesso alle prestazioni sociali agevolate e la determinazione dei criteri di partecipazione alle spese di funzionamento dei servizi sociali e socio-educativi da parte dei beneficiari e dei loro familiari;

richiamata la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, in particolare:

- l’art. 3 (Conclusione del procedimento), il quale al comma 3 stabilisce che la Giunta regionale definisce i termini entro i quali devono concludersi i singoli procedimenti, quando non siano già direttamente disposti per legge, regolamento o altro atto amministrativo generale, sulla base di criteri che ne garantiscano la sostenibilità tanto con riguardo agli aspetti organizzativi quanto in rapporto alla natura degli interessi pubblici o privati coinvolti e alla complessità del procedimento;
- il combinato disposto dal comma 1 dell’art. 12 (Comunicazione di inizio del procedimento) e dal comma 3 dell’art. 13 (Contenuto e forma delle comunicazioni), in ordine alla pubblicizzazione degli elementi da indicare nella comunicazione di avvio del procedimento allorquando sussistono ragioni di impedimento derivanti da particolare

gravosità tale da non rendere possibile la comunicazione personale ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti;

- l'art 23 (Silenzio assenso), il quale stabilisce al comma 5 che il silenzio assenso non si applica, tra l'altro, agli atti e procedimenti individuati con deliberazione della Giunta regionale;

ritenuto opportuno procedere ad approvare le disposizioni dell'articolo 23 della l.r. 23/2010, recependo l'invito dell'Assemblea del Consiglio permanente degli Enti locali, contenuto nell'ambito dell'espressione del parere favorevole sul disegno di legge, a "contenere al massimo le delibere attuative";

preso atto che a tal fine i competenti uffici propongono di suddividere le disposizioni attuative in base alla suddivisione in Capi della l.r. 23/2010, anche in coerenza con quanto stabilito con deliberazione della Giunta regionale n. 3751 in data 18 dicembre 2009, recante "Approvazione, ai sensi della DGR 1266/2007, delle disposizioni atte a stabilire le modalità di calcolo dell'Indicatore regionale della situazione economica (I.R.S.E.) in relazione alla natura ed alle finalità delle prestazioni previste dalle politiche sociali a rilevanza regionale";

richiamati gli allegati A e D alla deliberazione della Giunta regionale 3751/2009, i quali stabiliscono le modalità di calcolo dell'Indicatore regionale della situazione economica rispettivamente "Minori" e "Contribuzione a carico dei familiari";

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3797 in data 30 dicembre 2009, recante "Approvazione dell'accordo tra la Regione e il C.P.E.L. per la realizzazione e la gestione, per il periodo sperimentale di un anno, del sistema informativo relativo all'Indicatore regionale della situazione economica (I.R.S.E.). Impegno di spesa";

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 344 in data 18 febbraio 2011, con la quale, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della l.r. 23/2010, è stato stabilito l'importo della soglia di sussistenza considerata minimo vitale per l'anno 2011;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 424 in data 25 febbraio 2011, con la quale è stato determinato per l'anno 2011 l'ammontare dei contributi mensili per i minori in affidamento familiare e per i giovani tra i 18 e i 21 anni che proseguono la loro permanenza presso il nucleo familiare a cui sono stati affidati fino alla maggiore età, ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 23/2010;

preso atto che i competenti uffici propongono di approvare, congiuntamente alle modalità e ai criteri per l'erogazione degli assegni di cura per affidamenti e dei contributi a favore di giovani adulti per il raggiungimento dell'autonomia di cui agli artt. 8 e 12 della l.r. 23/2010, le disposizioni regionali inerenti alle condizioni e modalità di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che ospitano minori in affidamento, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", e gli interventi per i giovani tra i diciotto e i ventuno anni, in situazioni di disagio, per il raggiungimento dell'autonomia, al fine di includere in un unico atto le disposizioni in materia e semplificare in questo modo l'accesso alle informazioni per cittadini e operatori;

valutato quindi opportuno procedere ad approvare i criteri, le modalità di erogazione e gli adempimenti procedurali relativi alla concessione dei seguenti interventi economici e di promozione sociale di cui al Capo II della l.r. 23/2010, secondo quanto riportato negli allegati alla presente proposta di deliberazione:

- art. 6 – Assegno post-natale, allegato A;
- art. 8– Assegni di cura per affidamenti e art. 12 Contributi a favore di giovani adulti per il raggiungimento dell'autonomia, allegato B;

- art. 9 – Anticipazione dell’assegno di mantenimento a tutela del minore, allegato C;
- art. 10 – Voucher per la partecipazione a soggiorni di vacanza, allegato D;
- art. 11 – Voucher per la frequenza durante l’anno scolastico di collegi, convitti e servizi di doposcuola, allegato E;

valutato altresì opportuno approvare le disposizioni regionali inerenti alle condizioni e modalità di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che ospitano minori in affidamento, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, gli interventi per i giovani tra i diciotto e i ventuno anni, in situazioni di disagio, per il raggiungimento dell’autonomia, secondo quanto riportato nell’allegato B alla presente proposta di deliberazione;

preso atto che i competenti uffici propongono di stabilire le seguenti decorrenze delle disposizioni contenute negli allegati alla presente proposta di deliberazione, in quanto, ai sensi di quanto disposto al comma 2 dell’art. 26 della l.r. 23/2010, nelle more dell’adozione del presente provvedimento attuativo, al fine di garantire la continuità nel sostegno alle famiglie da parte dell’Amministrazione regionale, sono stati applicati i corrispondenti delle leggi regionali abrogate dal comma 1:

Interventi economici l.r. 23/2010	Decorrenza delle disposizioni di cui agli allegati della presente proposta di deliberazione
Art. 6: assegno post natale	1° gennaio 2012
Art. 8: assegni di cura per affidamenti Art. 12: contributi a favore di giovani adulti per il raggiungimento dell’autonomia	1° gennaio 2012
Art. 9: anticipazione dell’assegno di mantenimento a tutela del minore	dalla data di approvazione della presente proposta di deliberazione
Art. 10: voucher per la partecipazione a soggiorni vacanza	1° gennaio 2012
Art. 11: voucher per la frequenza durante l’anno scolastico di collegi, convitti e servizi di doposcuola	dalla data di approvazione della presente proposta di deliberazione

preso altresì atto che i competenti uffici precisano che la necessità di far decorrere alcune disposizione dal 1° gennaio 2012 deriva dal fatto che per l’anno in corso, ai sensi del comma 2 dell’art. 26 della l.r. 23/2010, hanno già provveduto all’approvazione dell’erogazione dei contributi a carattere di continuità e una modifica comporterebbe disagi ai beneficiari, anche rispetto al perseguimento dell’obiettivo di semplificazione amministrativa, e propongono quindi di confermare per l’anno 2011 quanto disposto dalle seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 1877 in data 13 luglio 2007, recante “Approvazione, a partire dal 01/07/2007, dell’atto di indirizzo e coordinamento per la concessione dell’assegno post-natale, ai sensi dell’art. 13 (commi 1, 2, 3, e 4) della legge regionale 27 maggio 1998, n. 44 e rideterminazione dell’importo”;
- n. 653 in data 15 marzo 2007, recante “Approvazione di disposizioni applicative in materia di affidamento familiare ed accoglienza volontaria di minori e di interventi in

favore di giovani oltre i 18 anni, in situazione di disagio, per il raggiungimento dell'autonomia”;

- n. 424 in data 25 febbraio 2011, recante “Determinazione, per l'anno 2011, dell'ammontare dei contributi mensili per i minori in affidamento familiare e per i giovani tra i 18 e i 21 anni che proseguono la loro permanenza presso il nucleo familiare a cui sono stati affidati fino alla maggiore età, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 23”;
- n. 972 in data 04 aprile 2008, recante “Approvazione delle modalità di intervento a favore dei minori ospiti di soggiorni climatici di vacanza, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 17/1984, per il triennio 2008-2010 e istituzione dell'elenco regionale dei soggetti organizzatori”;

preso atto che le strutture competenti propongono, in considerazione tanto della sostenibilità organizzativa e della complessità dei procedimenti quanto dell'elevato numero di richiedenti, di approvare le seguenti disposizioni inerenti ai procedimenti amministrativi relativi agli interventi oggetto del presente proposta di atto:

- i termini per la conclusione sono indicati in ciascun allegato alla presente proposta di deliberazione;
- in sostituzione della comunicazione personale di avvio del procedimento, la pubblicizzazione dei relativi elementi del procedimento è specificata sul sito internet della Regione e sui corrispondenti moduli di domanda o su apposita nota informativa allegata allo stesso;
- non trova applicazione l'istituto del silenzio assenso di cui al comma 1 dell'art. 23 della l.r. 19/2007, come novellato dall'art. 63 della legge regionale 1° giugno 2010, n. 16;

evidenziato che dette disposizioni ai sensi della l.r. 19/2007 non si applicano agli interventi di cui all'allegato A (Assegno post-natale), in quanto ai sensi del comma 3 dell'art. 6 della l.r. 23/2010, le funzioni amministrative sono trasferite ai Comuni;

considerato che, secondo quanto previsto dall'articolo 23 della legge regionale 23 luglio 2010, il Consiglio Permanente degli Enti locali della Valle d'Aosta è stato sentito in merito alla presente proposta di deliberazione e ha espresso parere favorevole, chiedendo di eliminare all'art. 5 (Direttive agli Enti per la rendicontazione) dell'allegato A (Assegno post-natale) le disposizioni relative alla non erogazione del saldo e dell'acconto agli Enti nel caso in cui questi non rispettino la data di scadenza per la presentazione della rendicontazione, come risulta dalla nota prot. n. 23811/ASS in data 10 giugno 2011;

ritenuto opportuno accogliere la proposta di modifica richiesta dal Consiglio Permanente degli Enti locali della Valle d'Aosta;

considerato che, secondo quanto previsto dall'articolo 23 della legge regionale 23 luglio 2010, la Commissione consiliare competente è stata sentita in data 14 giugno 2011 in merito alla presente proposta di deliberazione, come risulta dalla nota prot. n. 24596/ASS in data 16 giugno 2011, e ha espresso parere favorevole;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3580 del 23 dicembre 2010 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2011/2013 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2011 e di disposizioni applicative;

precisato che la presente proposta di deliberazione è da ritenersi correlata all'obiettivo n. n. 172101 "1.8.1.10. - Interventi per servizi e provvidenze socio-assistenziali";

visto il parere favorevole di legittimità sulla presente proposta di deliberazione rilasciato dal Direttore della Direzione politiche sociali dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell' articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Albert Lanièce;  
all'unanimità di voti favorevoli

#### DELIBERA

- 1) di approvare i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al Capo II (Interventi a favore dei minori, dei giovani adulti e delle loro famiglie) della legge regionale 23 luglio 2010, n. 23 "Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali" secondo quanto riportato negli allegati alla presente deliberazione, della quale costituiscono parte integrante e sostanziale:
  - allegato A: art. 6 - Assegno post-natale;
  - allegato B: art. 8 - Assegni di cura per affidamenti art. 12 Contributi a favore di giovani adulti per il raggiungimento dell'autonomia;
  - allegato C: art. 9 - Anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela del minore;
  - allegato D: art. 10 - Voucher per la partecipazione a soggiorni di vacanza;
  - allegato E: art. 11 - Voucher per la frequenza durante l'anno scolastico di collegi, convitti e servizi di doposcuola;
- 2) di approvare le disposizioni regionali inerenti alle condizioni e modalità di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che ospitano minori in affidamento, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e degli interventi per i giovani tra i diciotto e i ventuno anni, in situazioni di disagio, per il raggiungimento dell'autonomia, secondo quanto riportato nell'allegato B alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) di stabilire che quanto disposto al punto 1) è applicato secondo le seguenti decorrenze e che per le disposizioni per le quali è indicata la data del 1° gennaio 2012 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2011 le disposizioni delle deliberazioni della Giunta regionale come di seguito indicato:

Interventi economici l.r. 23/2010	Decorrenza delle disposizioni di cui agli allegati della presente deliberazione	Deliberazione della Giunta regionale applicata fino al 31 dicembre 2011
Art. 6: assegno post-natale	1° gennaio 2012	n. 1877 in data 13 luglio 2007
Art. 8: assegni di cura per affidamenti Art. 12: contributi a favore di giovani adulti per il raggiungimento dell'autonomia	1° gennaio 2012	n. 653 in data 15 marzo 2007 e n. 424 in data 25 febbraio 2011

Art. 9: anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela del minore	dalla data di approvazione della presente deliberazione	
Art. 10: voucher per la partecipazione a soggiorni vacanza	1° gennaio 2012	n. 972 data 04 aprile 2008
Art. 11: voucher per la frequenza durante l'anno scolastico di collegi, convitti e servizi di doposcuola	dalla data di approvazione della presente deliberazione	

- 4) di stabilire che, ai sensi della l.r. 19/2007, le seguenti disposizioni inerenti i procedimenti amministrativi per la concessione dei contributi oggetto della presente deliberazione:
- a) i termini per la conclusione dei procedimenti come indicati in ciascun allegato alla presente di deliberazione;
  - b) in sostituzione della comunicazione personale di avvio del procedimento, la pubblicizzazione dei relativi elementi del procedimento è specificata sul sito internet della Regione e sui corrispondenti moduli di domanda o su apposita nota informativa allegata allo stesso;
  - c) non trova applicazione l'istituto del silenzio assenso di cui al comma 1 dell'art. 23 della l.r. 19/2007, come novellato dall'art. 63 della legge regionale 1° giugno 2010, n. 16;
- 5) di stabilire, nell'ambito delle azioni dirette a promuovere un sistema di semplificazione amministrativa per i cittadini, che allorquando all'interno del sistema informativo relativo all'Indicatore regionale della situazione economica (I.R.S.E.) sia già presente l'ultima dichiarazione sostitutiva unica (DSU), in corso di validità, del nucleo anagrafico per il quale è richiesto l'intervento assistenziale, dette informazioni siano acquisite direttamente dagli uffici competenti nell'ambito dell'istruttoria relativa alla concessione dei contributi di cui alla presente deliberazione;
- 6) di disporre, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

KV/

**ART. 6**  
**“ASSEGNO POST-NATALE”**

**ART. 1 - DESTINATARI**

- a) minori residenti in Valle d'Aosta in età compresa tra 0 e 3 anni;
- b) minori residenti in Valle d'Aosta in età compresa tra 0 e 5 anni in situazione di affidamento preadottivo, di adozione e di affidamento familiare a terzi, della durata di almeno un anno, disposti dal Tribunale per i minorenni ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori) come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149.

**ART. 2 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

La domanda per gli interventi di assistenza economica a sostegno dell'educazione e della cura dei bambini, previsti dall'art. 6 della l.r. 23/2010, deve essere presentata dall'esercente la potestà parentale su apposito modulo al Comune di residenza del minore entro 60 giorni dalla data di nascita o dalla data del provvedimento del Tribunale per i minorenni con il quale si dispone l'affidamento preadottivo, l'adozione o l'affidamento familiare.

L'istanza deve essere corredata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) in corso di validità del nucleo del minore, attestante l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 modificato dal decreto legislativo successivo del 3 maggio 2000, n. 130.

Nel caso di minori affidati con provvedimento di affidamento del Tribunale per i Minorenni della durata di almeno un anno, deve essere presentata la Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) in corso di validità del nucleo familiare affidatario.

Qualora i genitori che hanno riconosciuto il minore non risultino appartenere allo stesso nucleo familiare e non siano legati da vincoli di matrimonio, il genitore non convivente deve presentare la propria D.S.U. In assenza di presentazione della suddetta documentazione la domanda non verrà accolta.

Per le successive due annualità, la Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) in corso di validità del nucleo familiare del beneficiario e dell'eventuale genitore non convivente deve essere presentata al Comune di residenza entro 60 giorni dal compimento dell'anno di età del bambino o dalla data del provvedimento del Tribunale per i minorenni per i minori affidati.

In assenza di presentazione della suddetta documentazione la domanda non sarà accolta.

**ART. 3 - CRITERI DI APPLICAZIONE**

La domanda, presentata al Comune di residenza nei termini sopra indicati, dà diritto a percepire l'assegno post natale per tre annualità intere, fermo restando il possesso del requisito della residenza in Valle d'Aosta del nucleo del minore.

L'assegno di cui all'art.6 della l.r. 23/2010 è concesso a minori appartenenti a nuclei familiari in possesso di un IRSEE (Indicatore Regionale della Situazione Economica Equivalente), come indicato nell'allegato A) della DGR 3751/2009 non superiore a Euro 18.000,00 (diciottomila/00).

Le tre annualità decorrono dall'anno di nascita o dalla data del provvedimento del Tribunale per i Minorenni.

Nel caso in cui vi sia un trasferimento di residenza del minore da un Comune ad un altro della Valle d'Aosta, l'erogazione dell'assegno post natale dovrà essere effettuata dal Comune presso il quale è stata presentata la domanda, anche nel caso in cui il trasferimento di residenza avvenga prima della liquidazione dello stesso. Il Comune di emigrazione dovrà provvedere a trasferire la documentazione al Comune di immigrazione al quale il richiedente dovrà fare riferimento, per gli anni successivi, qualora permangano i requisiti.

Nel caso in cui vi sia un trasferimento di residenza del minore in un comune esterno alla Valle d'Aosta, dopo la presentazione della domanda, il contributo sarà comunque erogato per l'intera annualità.

Per i minori immigrati in Valle d'Aosta, la domanda per l'erogazione dell'assegno post-natale deve essere presentata entro i 60 giorni dalla data di avvio del procedimento amministrativo per l'acquisizione della residenza.

#### **ART. 4 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO**

- a) L'assegno di cui all'art. 6 della l.r. 23/2010 è determinato nella misura annuale come indicato nella tabella sottoriportata, salvo quanto previsto alla successiva lettera b):

1° figlio €	604,00
2° figlio €	900,00
3° figlio €	1.213,00
Per ogni ulteriore figlio €	300,00

- b) Gli importi di cui alla lettera a) possono essere incrementati dai Comuni con onere a carico dei propri bilanci.
- c) Nel caso in cui i genitori che hanno riconosciuto il minore non risultino appartenere allo stesso nucleo e non siano legati da vincoli di matrimonio il conteggio del contributo è stabilito calcolando la media aritmetica tra l'IRSEE (Indicatore regionale della Situazione Economica Equivalente) del nucleo del minore e l'IRSEE (calcolato come indicato nell'allegato A) della DGR 3751/2009) del genitore non convivente (es IRSEE madre + IRSEE padre diviso 2).
- d) Per casi straordinari di minori che presentano gravi problemi socio-familiari, segnalati con relazione dei servizi sociali territoriali, nella quale risulta che uno dei genitori non contribuisce al mantenimento del figlio, il contributo verrà determinato sulla base dell'I.R.S.E.E. del genitore che ha nel proprio nucleo il minore.
- e) Ai fini della determinazione dell'importo dell'assegno post-natale, il numero dei figli è calcolato considerando quelli che risultano nel nucleo anagrafico del minore per il quale è richiesto l'assegno, compresi i minori affidati con provvedimento di affidamento del Tribunale per i Minorenni e quelli di età anagrafica inferiore ai 27 anni.
- f) Nel caso in cui la domanda venga presentata oltre i 60 giorni dalla data di nascita del minore o dal provvedimento del Tribunale per i Minorenni, il beneficio sarà erogato per il numero di mesi decorrenti dal mese successivo a quello di presentazione della domanda e sino al mese di compimento del successivo anno di età.



g) Nel caso in cui la domanda venga presentata oltre i 60 giorni dalla data di avvio del procedimento amministrativo per l'acquisizione della residenza del minore, il beneficio sarà erogato per il numero di mesi decorrenti dal mese successivo a quello di presentazione della domanda e sino al mese di compimento del successivo anno di età.

#### **ART. 5 - DIRETTIVE AGLI ENTI PER LA RENDICONTAZIONE**

I Comuni stabiliscono il termine entro il quale provvedono ad erogare il beneficio. Qualora i Comuni non prevedano disposizioni in merito, il termine è fissato in 60 giorni dalla data di presentazione della domanda completa in tutte le sue parti.

I fondi necessari per l'erogazione dell'assegno post-natale sono trasferiti ai Comuni della Regione Valle d'Aosta secondo le seguenti modalità:

- acconto pari al 60% entro il 30 aprile di ogni anno;
- saldo a conclusione del procedimento amministrativo.

I comuni per ottenere i fondi di cui sopra devono presentare entro il 31 maggio di ogni anno al Servizio famiglia e politiche giovanili la rendicontazione delle spese sostenute nell'anno precedente per l'erogazione dell'assegno post-natale.

Il procedimento amministrativo si concluderà entro 120 giorni dalla data fissata per la presentazione della rendicontazione.

DISPOSIZIONI INERENTI  
LE CONDIZIONI E MODALITÀ DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE, PERSONE E  
COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE CHE OSPITANO MINORI IN AFFIDAMENTO, AI  
SENSI DELLA LEGGE 4 MAGGIO 1983, N. 184, DEGLI INTERVENTI PER I GIOVANI  
TRA I DICHIOTTO E I VENTUNO ANNI, IN SITUAZIONI DI DISAGIO, PER IL  
RAGGIUNGIMENTO DELL'AUTONOMIA E DELL'EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI  
DI CURA DI CUI ALL'ART. 8 E DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ART. 12  
DELLA LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2010, N. 23

INDICE

Premessa

Affidamenti di minori

- Norme generali
  - Art. 1 Tipologie d'intervento
  - Art. 2 Destinatari
- Affidamento familiare di minori
  - Art. 1 Definizione e finalità
  - Art. 2 Tipologie di affidamento
  - Art. 3 Affidamenti di minori con particolari necessità
  - Art. 4 Procedure tecnico-professionali
  - Art. 5 Procedure amministrative
- Collocazione di minori presso comunità di tipo familiare
  - Art. 1 Definizione e finalità
  - Art. 2 Requisiti delle strutture comunitarie
  - Art. 3 Procedure tecnico-professionali e amministrative

Interventi a favore di giovani adulti per il raggiungimento dell'autonomia

- Art. 1 Definizione e finalità
- Art. 2 Procedure tecnico-professionali
- Art. 3 Modalità di accesso agli interventi
- Art. 4 Procedure amministrative
- Art. 5 Interventi economici

## **Premessa**

La legge n. 184/1983 “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento di minori”, così come modificata dalla legge n. 149/2001, rafforza sia il diritto del minore a crescere e ad essere educato nell’ambito della propria famiglia, sia il diritto del minore a crescere e ad essere educato comunque nell’ambito di una famiglia. Infatti, la normativa ha definito le seguenti priorità.

- Il minore ha diritto ad essere educato nell’ambito della propria famiglia. Le condizioni di indigenza dei genitori non possono essere di ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine, a favore della famiglia d’origine sono disposti interventi di sostegno e aiuto.  
Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto dell’identità culturale del minore e, comunque, non in contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento.
- Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo è affidato a un’altra famiglia, preferibilmente con figli minori o a una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.
- Ove non sia possibile l’affidamento è consentito l’inserimento di un minore in una comunità di tipo familiare.
- Il minore, di cui sia stata accertata dal Tribunale per i Minorenni la situazione di abbandono, poiché privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio, è dichiarato adottabile e deve essere adottato da coniugi aventi i requisiti previsti dalla stessa legge n. 149/2001.

A garanzia del diritto del minore a una famiglia, la normativa vigente prevede che lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali, nell’ambito delle proprie competenze, sostengano, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l’abbandono e di consentire al minore di essere educato nell’ambito della propria famiglia.

I servizi socio-assistenziali devono, quindi, prioritariamente porre in essere tutti gli interventi possibili a sostegno della famiglia, affinché la stessa riesca a esprimere appieno le proprie potenzialità superando le eventuali difficoltà e assicurando un ambiente idoneo alla crescita del minore. Qualora siano stati esperiti inutilmente tutti i possibili tentativi per realizzare tale condizione, occorre promuovere e favorire il ricorso all’affidamento familiare dei minori al fine di evitare, per quanto possibile, la loro collocazione in comunità.

Solo in caso di necessità e urgenza, la normativa prevede che si possa avviare un affidamento, anche senza interventi pregressi.

Si tratta di quei casi, previsti dall’art. 403 del codice civile, che impongono ai servizi sociali e alle forze dell’ordine, in qualità di pubbliche autorità, di provvedere a collocare immediatamente in luogo sicuro il minore “quando è moralmente o materialmente abbandonato o allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere alla sua educazione sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione”.

Affinché l’affidamento possa fondarsi “sulla disponibilità e l’idoneità all’accoglienza, indipendentemente dalle condizioni economiche”, ai sensi della normativa vigente, è compito

delle Regioni determinare le modalità di intervento economico a favore dei minori affidati a famiglie, anche unipersonali, e le relative procedure.

Compito della Regione Valle d'Aosta, a cui competono le funzioni di tutela dei minori, è di provvedere altresì agli oneri relativi alla collocazione di minori presso comunità di tipo familiare individuando le relative procedure. Queste ultime sono legate attualmente alle gare d'appalto per la gestione delle comunità regionali per minori e all'assunzione a carico dell'Amministrazione regionale delle rette di ospitalità a favore dei minori collocati in strutture extraregionali. In entrambi i casi, le procedure definiscono i compiti afferenti le équipe socio-sanitarie territoriali e l'Ufficio Minori e Politiche Giovanili, nonché le modalità di vigilanza sulle strutture e sugli interventi prestati.

In ragione di un continuum di interventi a favore delle situazioni di disagio sociale, l'amministrazione regionale eroga interventi di varia natura a favore di giovani adulti tra i 18 e i 21 anni di età, in carico ai servizi sociali o socio-sanitari territoriali, nell'ambito di progetti orientati al raggiungimento dell'autonomia.

In casi eccezionali, segnalati dal competente servizio sociale o socio-sanitario e valutati dall'Ufficio Minori e Politiche Giovanili, gli interventi possono essere garantiti fino al compimento del venticinquesimo anno di età.

## **NORME GENERALI**

### **Art. 1**

#### **Tipologie d'intervento**

Il Servizio Famiglia e Politiche Giovanili, nell'ambito delle funzioni di tutela dei minori che competono all'amministrazione regionale, eroga assegni di cura per:

- l'affidamento familiare a parenti o a terzi;
- la collocazione presso comunità di tipo familiare.

Gli assegni di cura possono essere erogati anche a favore di gestanti, collocate in comunità, o genitori con figli minori, affidati a famiglie o collocati in comunità, nell'ambito di percorsi valutativi o riparativi della genitorialità, percorsi di affidamento familiare o di collocazione in comunità di tipo familiare.

Tali interventi possono essere garantiti anche a favore di giovani adulti in carico ai servizi socio-sanitari territoriali, di età compresa tra i 18 e i 21 anni, in situazione di disagio ed a rischio di devianza o marginalità, in assenza o carenza di risorse personali e/o familiari, per progetti orientati al raggiungimento dell'autonomia.

In tal caso, oltre agli assegni di cura previsti per i progetti in cui il giovane adulto permane presso la famiglia precedentemente affidataria o necessita di un percorso di autonomia guidata presso una comunità o un gruppo appartamento, il Servizio famiglia e politiche giovanili eroga contributi economici a favore di giovani adulti, anche se ancora conviventi con la famiglia d'origine, per progetti previamente concordati e successivamente rendicontati, comportanti impegni ed azioni concrete legate all'inserimento sociale ed all'autonomia.

## **Art. 2**

### **Destinatari**

I destinatari degli assegni di cura possono essere minori, gestanti o genitori con figli minori o giovani adulti, con le caratteristiche specifiche previste, comunque residenti o presenti sul territorio regionale aventi titolo all'assistenza secondo la normativa vigente.

I contributi economici a favore di giovani adulti, con le caratteristiche delineate di età, di disagio e di rischio, nonché di progetto, sono concessi a residenti o presenti sul territorio regionale aventi titolo all'assistenza secondo la normativa vigente.

Gli interventi a favore di giovani adulti possono essere concessi, per casi eccezionali, fino al compimento del venticinquesimo anno di età.

## **AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI**

### **Art. 1**

#### **Definizione e finalità**

La finalità principale dell'affidamento familiare è quella di offrire al minore un ambiente familiare idoneo al suo sviluppo psico-fisico, qualora la sua famiglia di origine si trovi in una situazione di temporanea difficoltà, tale da impedirle di far fronte in maniera autonoma ed adeguata ai bisogni dei propri membri minori.

L'affidamento si applica sia come strumento preventivo in situazioni non necessariamente di patologia familiare o sociale, sia come strumento riparativo in situazioni di crisi. Consiste nell'inserimento di un minore in un nucleo affidatario per un periodo di tempo limitato.

### **Art. 2**

#### **Tipologie di affidamento**

L'affidamento può essere predisposto in forma di:

- **Affidamento consensuale**

E' disposto dai servizi socio-sanitari territoriali (legge n. 149/2001 art. 4 comma 1), tramite provvedimento dirigenziale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che abbia compiuto gli anni 12 e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.

Il Giudice Tutelare rende esecutivo il provvedimento con decreto come previsto dalla normativa vigente.

- **Affidamento giudiziale**

E' disposto dal Tribunale per i Minorenni (legge n. 149/2001 art. 4 comma 2), su proposta dei servizi socio-sanitari o di altri soggetti, laddove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà.

Il provvedimento del giudice minorile ha natura autoritativa in quanto agisce limitando la potestà genitoriale ed attribuendo ai servizi socio-sanitari un mandato di sostegno e controllo sull'esercizio della genitorialità.

Ogni famiglia affidataria potrà effettuare contemporaneamente non più di due affidamenti, fatta eccezione per situazioni di fratelli e sorelle; il numero dei minori presenti nel nucleo familiare non può essere superiore a 5, compresi i figli naturali e/o adottivi.

L'affidamento familiare cessa con provvedimento dello stesso soggetto che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine, ovvero nel caso in cui la prosecuzione dello stesso rechi pregiudizio al minore.

L'affidamento può configurarsi come:

▪ **Affidamento residenziale**

Richiede alla famiglia affidataria un impegno materiale, educativo e un investimento emotivo tale da ricoprire una completa funzione genitoriale e da rispondere a bisogni di presa in carico totale del minore. Si richiede alla famiglia affidataria l'impegno di cui sopra anche quando il minore non risieda stabilmente presso la stessa.

▪ **Affidamento part time (diurno o notturno)**

Questa tipologia di affidamento ha alcune caratteristiche peculiari:

- vicinanza territoriale al fine di consentire al minore di mantenere il proprio ambito di vita e di relazioni sociali (scuola, parenti, amici...);
- regolarità al fine di garantire un luogo e tempi di permanenza del minore definiti ed organizzati durante la settimana, in modo da costituire un punto di riferimento significativo;
- continuità al fine di permettere alla famiglia d'origine del minore il superamento delle sue difficoltà e di facilitare, altresì, l'instaurarsi di un rapporto di fiducia e collaborazione tra le due famiglie.

Nella fattispecie:

- l'affidamento diurno prevede la collocazione del minore presso la famiglia affidataria nelle ore diurne; si applica alle situazioni in cui il minore necessita di copertura dell'intera giornata o dell'orario extrascolastico ad integrazione del ruolo e delle risorse della famiglia d'origine;
- l'affidamento notturno prevede il pernottamento del minore presso la famiglia affidataria, in abbinamento ad altri interventi di carattere educativo quali, ad esempio, la condivisione della cena, il trasporto del minore, interventi di sostegno scolastico.

▪ **Affidamento residenziale periodico**

Prevede l'affidamento per periodi di tempo limitati, comunque non inferiori ai 60 giorni consecutivi (es. vacanze estive).

L'affidamento inoltre si distingue in:

- **Affidamento intrafamiliare** se il minore è affidato a parenti entro il quarto grado: l'affidamento è possibile a nonni e zii, così come previsto dall'art. 433 del codice civile.
- **Affidamento eterofamiliare** se il minore è affidato a terzi ovvero a una famiglia, anche unipersonale, con cui non ha nessun vincolo di parentela.

### **Art. 3**

#### **Affidamenti di minori con particolari necessità**

##### **▪ Affidamento di minori in situazione di emergenza**

Tale affidamento si configura come un servizio di “pronto intervento”, dettato dall’esigenza di una prima accoglienza rivolta a:

- minori coinvolti in situazioni familiari altamente problematiche che ne richiedono l’allontanamento immediato;
- a minori in stato di abbandono;
- a minori stranieri non accompagnati.

##### **▪ Affidamento di neonati**

Per i neonati (0-2 anni) che necessitano di una collocazione diversa dalla loro famiglia, soprattutto in situazioni dove siano presenti precise disposizioni dell’autorità giudiziaria, è opportuno offrire, anziché una comunità, una famiglia affidataria disponibile a farsi carico del bambino fino al suo reinserimento nella famiglia d’origine o al suo inserimento in una famiglia adottiva. Questo intervento può prevedere, in casi particolari, l’inserimento del minore insieme alla madre. In tal caso la durata dell’accoglienza non deve superare i sei mesi.

La famiglia affidataria disponibile ad accogliere un neonato deve avere particolare competenza per gestire una situazione molto delicata, coinvolgente e, per definizione, transitoria. Deve sapere gestire bene la propria emotività, pur mettendo in gioco tutte le proprie risorse affettive collaborando nella realizzazione del processo di distacco del bambino.

Vista la delicatezza dell’intervento non è possibile accogliere più di un neonato, salvo particolari eccezioni (gemelli o fratelli rientranti nella stessa fascia di età).

##### **▪ Affidamento di minori in situazione di particolare complessità**

Si tratta di minori problematici e/o di difficile inserimento a causa dell’età o di grave disabilità o in situazioni particolari (di cui al punto 5). Occupandosi di situazioni complesse, la famiglia affidataria deve essere in grado di comprendere, approfondire e non stigmatizzare la diversità. Inoltre, deve essere disponibile a collaborare con gli operatori e con tutti gli altri soggetti coinvolti nel progetto sul minore.

### **Art. 4**

#### **Procedure tecnico-professionali**

4.1 Gli operatori dell’Ufficio minori e politiche giovanili si occupano di:

- a. promuovere iniziative di sensibilizzazione, pubblicizzazione ed orientamento delle persone per favorire una cultura dell’accoglienza, anche in collaborazione con le associazioni di volontariato e le realtà del privato sociale;
- b. valutare l’effettiva disponibilità delle persone interessate all’affido attraverso un lavoro di informazione/formazione individuale e/o di gruppo riguardo agli aspetti giuridici, sociali e psicologici dell’affidamento;
- c. individuare i potenziali affidatari, attraverso un’opportuna attività di approfondimento, al fine di verificare la presenza di alcune caratteristiche fondamentali quali, tra le altre, la

- capacità di partecipare alla maturazione del minore attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo, la possibilità di comprenderne l'individualità e di sostenerne il processo di crescita tenendo conto delle sue esperienze e dei suoi vissuti, nonché la disponibilità ad instaurare rapporti di collaborazione con la famiglia d'origine, con gli operatori dei servizi competenti e con gli eventuali altri soggetti coinvolti nel progetto sul minore;
- d. collaborare con gli operatori delle équipes socio-sanitarie per formulare il progetto di affidamento e per individuare le famiglie affidatarie ritenute più adeguate, attraverso un abbinamento mirato minore/famiglia affidataria;
  - e. formalizzare l'affidamento consensuale attraverso un provvedimento dirigenziale e darne comunicazione ufficiale ai servizi socio-sanitari competenti, alla famiglia affidataria ed alla famiglia di origine;
  - f. inoltrare la documentazione (ossia copia conforme del provvedimento dirigenziale di cui al punto precedente e progetto redatto sull'apposita modulistica) al Giudice Tutelare per ottenere l'esecutività del provvedimento di affidamento consensuale;
  - g. per gli affidi consensuali, successivamente al visto di esecutività del Giudice Tutelare, predisporre il provvedimento dirigenziale relativo all'erogazione del contributo economico mensile a favore degli affidatari;
  - h. in caso di affidamento giudiziale, non necessitante di ulteriore visto di esecutività, predisporre il provvedimento dirigenziale relativo all'erogazione del contributo economico mensile a favore degli affidatari;
  - i. i procedimenti amministrativi di cui ai punti g e h del presente comma devono essere conclusi entro 120 gg. dalla data della firma apposta dall'affidatario sul modulo di domanda;
  - j. sostenere le famiglie affidatarie promuovendo gruppi di confronto sull'esperienza;
  - k. incontrare periodicamente le équipes territoriali per un aggiornamento riguardo all'andamento dell'esperienza di affidamento familiare di minori in carico e per un eventuale confronto tecnico-professionale su situazioni di particolare difficoltà;
  - l. organizzare una banca dati che metta in relazione i bisogni del territorio con le risorse disponibili;
- 4.2 le équipes dei servizi socio-sanitari territoriali, nel rispetto delle differenti competenze professionali, individuate nel protocollo minori di cui alla DGR n. 2762 del 21/08/2000, recante "Approvazione del Protocollo tra l'Assessorato della Sanità, Salute e Politiche Sociali e l'Azienda USL della Regione Autonoma della Valle d'Aosta relativo all'area minori per l'organizzazione dell'attività degli uffici centrali", sono tenute a:
- a. segnalare all'Ufficio minori e politiche giovanili le situazioni dei minori in favore dei quali si propone l'affidamento;
  - b. valutare, congiuntamente con gli operatori dell'Ufficio minori e politiche giovanili, la proposta di abbinamento minore/famiglia affidataria;
  - c. predisporre su apposita modulistica, in collaborazione con gli operatori dell' Ufficio minori e politiche giovanili, il progetto dettagliato di affidamento che, nel rispetto delle disposizioni della vigente normativa, deve indicare specificatamente le motivazioni di



- esso, i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere rapporti con il minore, nonché il piano d'intervento;
- d. inoltrare il suddetto progetto agli uffici centrali per la formalizzazione dell'affidamento tramite provvedimento dirigenziale, così come previsto al precedente comma 4.1 ai punti d, e, f, g;
  - e. riferire senza indugio al Giudice Tutelare o al Tribunale per i Minorenni ogni evento di particolare rilevanza e presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di origine (legge n. 149/2001 art. 4 comma 3);
  - f. sollecitare l'impegno della famiglia d'origine a collaborare con la famiglia affidataria al mantenimento del minore monitorandone modalità ed entità, con particolare riguardo agli affidamenti intrafamiliari;
  - g. predisporre ed inoltrare, entro 30 gg. dalla data della firma apposta dall'affidatario sul modulo di domanda, all'Ufficio Ufficio minori e politiche giovanili la documentazione necessaria al completamento della pratica di erogazione del contributo economico mensile in favore degli affidatari;
  - h. l'erogazione del contributo verrà formalizzata tramite provvedimento dirigenziale ed il contributo sarà liquidato a partire dalla data di effettivo inserimento del minore nella famiglia affidataria che, pertanto, deve essere chiaramente indicata nel progetto di affidamento;
  - i. in relazione all'evoluzione della situazione, presentando all'ufficio competente il nuovo progetto, è possibile modificare in itinere la tipologia di affidamento e/o il contributo economico alla famiglia affidataria.

## **Art. 5**

### **Procedure amministrative**

Acquisita tutta la documentazione necessaria, l'Ufficio Ufficio minori e politiche giovanili provvede a:

- a. garantire la copertura assicurativa del minore, tramite polizza di assicurazione civile verso terzi, per i danni che lo stesso può provocare nel corso dell'affidamento familiare;
- b. erogare il contributo economico mensile a favore degli affidatari, svincolato dal reddito degli stessi, disposto e indicizzato annualmente dalla Giunta regionale.

L'entità del contributo economico corrisposto agli affidatari si differenzia secondo la tipologia dell'affidamento ed è annualmente determinato con deliberazione della Giunta regionale, come stabilito dall'art. 8, comma 2, della legge regionale 23/2010. Nella fattispecie l'ammontare complessivo si modificherà:

- in relazione al fatto che esso sia corrisposto a parenti o a terzi: per i parenti, tenuti al mantenimento ai sensi dell'art. 433 del codice civile, si prevede una quota inferiore a quella corrisposta a terzi;
- in virtù della strutturazione dell'affidamento, residenziale, diurno o notturno, periodico;

La corresponsione del contributo avviene a partire dalla data di inserimento effettivo del minore presso il nucleo affidatario. Ciò implica che le fasi di avvicinamento graduale tra il minore ed il futuro nucleo affidatario vengono effettuate a titolo volontario.

Qualora il minore affidato per la complessità delle sue problematiche necessiti di un programma di accompagnamento intenso, socio-educativo e/o riabilitativo-terapeutico, su proposta delle équipes socio-sanitarie territoriali, è disposta una maggiorazione del contributo economico mensile previsto per l'affidamento.

L'entità della maggiorazione è disposta annualmente dalla Giunta regionale, unitamente all'indicizzazione dei contributi economici per l'affidamento familiare.

Le situazioni particolari per le quali è possibile prevedere la maggiorazione del 30 % della quota di affidamento sono di seguito elencate:

- minori neonati (0-24 mesi)
- minori con disabilità;
- minori con problemi non riconducibili a disabilità che necessitano di particolari percorsi socio-educativi, assistenziali e/o sanitari;
- minori preadolescenti/adolescenti con disturbi relazionali/patologie psichiatriche;
- minori problematici e di difficile gestione con affidamenti precedenti interrotti o esperienze di "pendolarismo" assistenziale (es. inserimenti in più comunità alternati ad affidamenti interrotti con rientri in famiglia d'origine);
- minori che abbiano compiuto il 14° anno di età.

La maggiorazione del contributo di affido è proposta in sede di formulazione del progetto di affidamento familiare, ma può subentrare anche successivamente a seguito della certificazione dei soggetti preposti della presenza di problematiche inficianti l'autonomia personale e relazionale del minore (come sopra elencato).

## **COLLOCAZIONE DI MINORI PRESSO COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE**

### **Art. 1**

#### **Definizione e finalità**

La comunità per minori è una struttura a carattere residenziale e/o semiresidenziale con funzioni prevalentemente socio-educative, integrative o sostitutive della famiglia, ma che, opportunamente organizzata, può rispondere anche a bisogni psicosociali-riabilitativi e terapeutici, in risposta a profili clinici severi dei minori inseriti.

Preferibilmente l'inserimento in comunità deve essere disposto dall'autorità giudiziaria e deve avere carattere assolutamente transitorio e, comunque, non superiore ad un periodo di due anni eventualmente prorogabile.

Finalità della struttura è il sostegno al processo evolutivo dei minori accolti mediante un'organizzazione di vita che permetta relazioni stabili e significative tra minori e adulti e stimoli i minori a compiere esperienze di vita e di relazione nell'ambiente circostante. Le comunità a carattere psicosociale-riabilitativo e terapeutico perseguono finalità specifiche di cura del minore con interventi diversificati sulla base della severità del profilo clinico.

La comunità assicura il mantenimento e la promozione dei rapporti con la famiglia e con gli eventuali altri soggetti coinvolti nel progetto sul minore.

## **Art. 2**

### **Requisiti delle strutture comunitarie**

La Regione Valle d'Aosta autorizza l'inserimento di minori presso strutture comunitarie ubicate sul territorio regionale e in altre regioni italiane. Le comunità per minori in Valle d'Aosta sono gestite dall'amministrazione regionale in forma indiretta e devono rispondere ai requisiti previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1656 in data 30 maggio 2008 "Approvazione, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 18/2001, degli standard strutturali e gestionali delle strutture e dei servizi per minori".

L'inserimento di minori presso strutture ubicate in altre regioni italiane, per indisponibilità di posti nelle comunità regionali per minori in Valle d'Aosta, o per motivi di opportunità o di gravità, con riferimento rispettivamente alla storia del minore o al suo profilo clinico, è autorizzato solo dopo aver verificato che dette strutture siano in possesso dell'autorizzazione al funzionamento per quanto previsto dalla normativa della regione di riferimento.

## **Art. 3**

### **Procedure tecnico-professionali ed amministrative**

3.1 Gli operatori dell'Ufficio minori e politiche giovanili si occupano di:

- a. collaborare con gli operatori dei servizi territoriali per formulare il progetto di inserimento e per individuare la comunità ritenuta più adeguata a rispondere ai bisogni del minore;
- b. formalizzare l'inserimento del minore in comunità con una comunicazione formale ai servizi socio-sanitari competenti e alla famiglia di origine;
- c. inoltrare, in caso di inserimento consensuale del minore in comunità (peraltro, previsto solo in casi estremamente particolari laddove la collaborazione con la famiglia d'origine è assolutamente certa), la documentazione (ossia copia conforme del provvedimento dirigenziale e progetto redatto sull'apposita modulistica) al Giudice Tutelare per ottenerne il visto di esecutività;
- d. in situazioni di particolare difficoltà, su richiesta degli operatori territoriali e/o degli educatori di comunità, fornire la propria disponibilità tecnico-professionale per valutare congiuntamente l'andamento dell'esperienza comunitaria;
- e. verificare la disponibilità di posti nelle strutture extraregionali individuate e acquisire la documentazione necessaria per autorizzare l'inserimento (autorizzazione al funzionamento, progetto della struttura, dettaglio della retta applicata);
- f. aggiornare puntualmente l'elenco dei minori valdostani inseriti in strutture comunitarie (regionali e extraregionali);
- g. monitorare il funzionamento e la gestione delle comunità regionali per minori attraverso incontri presso la sede delle suddette comunità e/o attraverso incontri con i responsabili e/o coordinatori dei servizi;
- h. concludere entro 120 gg. dalla data della collocazione del minore in comunità extraregionale, il procedimento amministrativo relativo all'assunzione a carico dell'amministrazione regionale della retta e fornire il supporto necessario rispetto all'iter di liquidazione delle fatture emesse dai soggetti gestori delle strutture;

- i. organizzare una banca dati sulle comunità per minori, con particolare riguardo per le strutture particolarmente qualificate, specificando per ognuna tipologia, progetto educativo, retta di ospitalità, eventuali disponibilità ad accoglienze urgenti.
- 3.2 Le équipes dei servizi socio-sanitari territoriali, nel rispetto delle differenti competenze professionali, individuate nel protocollo minori di cui alla DGR n.2762 del 21/08/2000, recante "Approvazione del Protocollo tra l'Assessorato della Sanità, Salute e Politiche Sociali e l'Azienda USL della Regione Autonoma della Valle d'Aosta relativo all'area minori per l'organizzazione dell'attività degli uffici centrali", sono tenute a:
- a. segnalare all'Ufficio minori e politiche giovanili le situazioni dei minori, in favore dei quali si propone l'inserimento in comunità;
  - b. valutare, congiuntamente con gli operatori dell'Ufficio minori e politiche giovanili, la proposta di abbinamento minore/comunità;
  - c. predisporre, in collaborazione con gli operatori della comunità individuata, il progetto dettagliato di inserimento, utilizzando, per le comunità regionali per minori, la modulistica approvata con provvedimento dirigenziale n. 2937 del 16/06/2005;
  - d. trasmettere il progetto di cui al punto precedente all'Ufficio minori e politiche giovanili per la formalizzazione dell'inserimento e, nel caso di minori inseriti in comunità extraregionali, per l'assunzione degli atti amministrativi di competenza;
  - e. riferire tempestivamente al Giudice Tutelare o al Tribunale per i Minorenni ogni evento di particolare rilevanza e presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di origine (legge n. 149/2001 art. 4 comma 3).

Alla procedura di cui ai punti precedenti si può derogare per gli inserimenti caratterizzati da urgenza. In tal caso, la compilazione della modulistica relativa alla formalizzazione sarà successiva all'inserimento.

3.3 La comunità individuata è tenuta a:

- a. garantire la stesura di un progetto educativo individualizzato per ogni minore inserito, in collaborazione con i servizi titolari della situazione;
- b. fornire dettagliati aggiornamenti relativi alla situazione agli Organi Giudiziari competenti e/o ai servizi competenti, in ottemperanza alla normativa vigente;
- c. garantire collaborazione con gli operatori titolari della situazione e continuità negli interventi educativi concordati nel progetto.

## **INTERVENTI A FAVORE DI GIOVANI ADULTI**

### **Art. 1**

#### **Definizione e finalità**

L'Amministrazione regionale eroga interventi di varia natura, in favore di minori in condizioni di disagio, fino al compimento del diciottesimo anno di età.

Tuttavia, poiché l'autonomia non coincide abitualmente con il raggiungimento della maggiore età, la sospensione degli interventi rischierebbe di non portare a totale compimento il progetto

formulato dai servizi con il giovane. Pertanto, l'Amministrazione regionale ritiene, vista la complessità di talune situazioni in carico ai servizi, di rendere possibile la prosecuzione degli interventi in atto o l'attivazione di interventi tra il diciottesimo ed il ventunesimo anno di età ed eccezionalmente fino al venticinquesimo anno di età, per progetti legati al raggiungimento dell'autonomia, qualora le risorse familiari risultino carenti o assenti, comunque in relazione alla situazione reddituale del giovane.

Nello specifico, sono destinatari di tali interventi:

- giovani che fino al compimento della maggiore età sono stati affidati a nuclei familiari o collocati presso comunità con necessità di mantenere ancora in loro favore percorsi di tutela ed accompagnamento all'autonomia (permanenza presso la famiglia precedentemente affidataria o progetti di convivenza guidata in comunità o gruppo appartamento);
- giovani in favore dei quali l'amministrazione regionale ha esercitato la tutela fino al compimento della maggiore età;
- giovani in carico ai servizi socio-sanitari territoriali con particolari problematiche di inserimento sociale.

In particolare, rispetto ai giovani che continuano la loro permanenza presso l'ex nucleo affidatario, così come consolidato in dottrina e giurisprudenza, vale l'estensione del principio di cui all'art. 147 del codice civile, secondo cui i genitori, nell'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della stessa, sono tenuti, di fatto, a mantenere i propri figli fino al raggiungimento dell'autonomia personale e lavorativa.

Tale orientamento rende necessario garantire il mantenimento del contributo a favore del nucleo familiare presso cui il minore è stato affidato fino al compimento della maggiore età qualora, nell'ambito di un progetto concordato di accompagnamento al raggiungimento dell'autonomia, lo stesso nucleo familiare sia disponibile all'ulteriore permanenza del ragazzo.

## **Art. 2**

### **Procedure tecnico-professionali**

- 2.1 Gli operatori dell' Ufficio minori e politiche giovanili, in ottemperanza alle proprie competenze, si occupano di:
  - a. valutare le proposte delle équipes territoriali inerenti il progetto di accompagnamento all'autonomia del giovane oltre la maggiore età affinché esso risulti in linea con le finalità e le modalità di attuazione dell'intervento;
  - b. sostenere le famiglie che partecipano al progetto di autonomia e mantengono invariata la permanenza presso di loro del giovane, precedentemente affidato, raggiunta la maggiore età, dando alle stesse la possibilità di partecipare ai gruppi di sostegno per le famiglie affidatarie;
  - c. individuare la comunità o il gruppo appartamento, nel caso di attivazione di nuovo intervento in cui occorre reperire una struttura extraregionale e collaborare con gli operatori titolari della situazione alla definizione del progetto di accompagnamento all'autonomia;

- d. fornire la propria disponibilità tecnico-professionale in situazioni di particolare difficoltà, su richiesta degli operatori titolari della situazione, nel caso in cui si renda opportuno valutare congiuntamente l'andamento del progetto di autonomia;
  - e. predisporre la modulistica relativa ai progetti in favore dei giovani adulti, ovvero l'istanza dell'interessato, l'impegno assunto dallo stesso, la rendicontazione finale nel caso di contributi economici di cui al successivo art. 5.
- 2.2 Le équipes dei servizi socio-sanitari territoriali, nel rispetto delle differenti competenze professionali, individuate nel protocollo minori di cui alla DGR n. 2762 del 21/08/2000, recante "Approvazione del Protocollo tra l'Assessorato della Sanità, Salute e Politiche Sociali e l'Azienda USL della Regione Autonoma della Valle d'Aosta relativo all'area minori per l'organizzazione dell'attività degli uffici centrali", sono tenute a:
- a. inoltrare all'Ufficio minori e politiche giovanili il progetto individualizzato in favore del giovane prima del compimento del diciottesimo anno di età, qualora si tratti di una prosecuzione di interventi già in atto, o, diversamente, nel momento in cui si ravvisa l'opportunità del progetto e, nel merito, il giovane esprima il suo accordo ad assumersi l'impegno richiesto alla realizzazione dello stesso;
  - b. in caso di valutazione positiva del progetto, predisporre e inoltrare all'Ufficio minori e politiche giovanili, la documentazione ad integrazione dello stesso, necessaria al completamento della pratica economica tra cui gli eventuali redditi del giovane desumibili dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica del nucleo di appartenenza dello stesso.

Le modalità indicate sono da ritenersi estese anche alle équipes socio-sanitarie territoriali operanti nell'area adulti, qualora le stesse siano titolari di situazioni di giovani adulti necessitanti di percorsi di accompagnamento all'autonomia.

### **Art. 3**

#### **Modalità di accesso agli interventi**

I progetti in favore di giovani adulti devono contenere, come parte integrante, l'impegno assunto dall'interessato a collaborare nella realizzazione delle azioni in esso contenuto per il perseguimento degli obiettivi concordati.

Nel caso in cui il giovane continui a permanere presso il nucleo familiare cui fino al compimento della maggiore età è stato affidato, il progetto deve contenere, oltre al consenso dell'interessato, la disponibilità della famiglia a proseguire l'ospitalità

Nel caso in cui il giovane necessiti di permanere per un ulteriore periodo o di essere collocato in comunità o in gruppo appartamento, il progetto deve essere redatto in forma congiunta tra interessato, educatori di comunità ed operatori titolari della situazione.

Il progetto, in favore dei giovani tra i 18 ed i 21 anni, deve contenere:

- analisi dettagliata della situazione del giovane e valutazione dell'opportunità e della sostenibilità del percorso;
- obiettivi, tipologia e tempistica degli interventi tesi all'autonomia;
- modalità di verifica del progetto.

Il progetto ha durata annuale, ma qualora lo ritengano opportuno, gli operatori titolari della situazione possono riproporre un ulteriore progetto per l'anno successivo, dettagliato nelle motivazioni e nelle modalità, unito alla seguente documentazione:

- modulo di domanda di sostegno economico compilata in ogni sua parte;
- eventuali redditi del giovane desumibili dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica del nucleo di appartenenza;
- impegno del giovane;
- accordo della famiglia che prosegue l'ospitalità del giovane presso di sé;
- accordo della comunità o del gruppo appartamento disponibile a garantire al giovane un'esperienza di convivenza guidata mirata al raggiungimento dell'autonomia.

Gli eventuali redditi del giovane, qualora pari o superiori al minimo vitale mensile moltiplicato per 12 mensilità, comportano un obbligo di compartecipazione economica dello stesso rispetto al progetto previsto di permanenza presso la famiglia precedentemente affidataria o di convivenza guidata presso comunità o gruppi appartamento.

Le équipe dei servizi socio-sanitari territoriali possono proporre con relazione motivata una deroga rispetto all'obbligo di compartecipazione economica.

I progetti, in favore dei giovani tra i 18 ed i 21 anni, vengono valutati dall'Ufficio minori e politiche giovanili congiuntamente agli operatori titolari della situazione.

In casi eccezionali, segnalati dagli operatori socio-sanitari territoriali e valutati dall'Ufficio minori e politiche giovanili, gli interventi possono essere garantiti fino al compimento del venticinquesimo anno di età.

#### **Art. 4**

##### **Procedure amministrative**

Acquisita tutta la documentazione, l'Ufficio minori e politiche giovanili provvede ad espletare le procedure amministrative di competenza ed a garantire, con le modalità previste, gli interventi economici.

Il procedimento amministrativo deve concludersi entro 120 gg. dalla firma dell'interessato sull'apposito modulo di domanda. I servizi socio-sanitari territoriali proponenti devono consegnare all'Ufficio minori e politiche giovanili, entro 30 gg. dalla firma apposta dall'interessato sul modulo di domanda, la domanda stessa corredata dalla documentazione necessaria e la relazione degli operatori relativamente al progetto concordato per il raggiungimento dell'autonomia.

Gli interventi economici in favore dei giovani adulti sono garantiti nei limiti degli stanziamenti annuali previsti dal bilancio regionale.

#### **Art. 5**

##### **Interventi economici**

Gli interventi economici sono previsti relativamente a giovani tra i 18 ed i 21 anni, privi di riferimenti familiari adeguati, per le seguenti tipologie progettuali:

- permanenza del giovane presso il nucleo familiare a cui è stato affidato fino al compimento della maggiore età;

- convivenza guidata del giovane presso comunità o gruppo appartamento in continuità o meno con un progetto di collocazione precedentemente al compimento della maggiore età;
- supporto al progetto di autonomia del giovane in carico ai servizi con particolari problematiche di inserimento sociale o del giovane per cui l'amministrazione regionale ha esercitato la tutela fino al raggiungimento della maggiore età.

In particolare, si prevedono le seguenti modalità:

- Nel caso di giovane ospite del nucleo familiare, a cui è stato affidato fino al raggiungimento della maggiore età, il contributo verrà corrisposto mensilmente alla famiglia in continuità con il precedente regime di contribuzione economica.

In tal caso, l'importo sarà calcolato tenendo conto degli eventuali redditi del giovane per come definiti al precedente art. 3 e, comunque, non potrà superare la quota, relativa all'anno in corso, prevista per il regime di affidamento familiare di cui il giovane ha usufruito fino al raggiungimento della maggiore età.

- Nel caso di giovane collocato in comunità o gruppo appartamento per un percorso di convivenza guidata, la relativa retta di ospitalità, comprensiva di eventuali interventi aggiuntivi che si renderanno utili per la realizzazione del progetto sarà assunta a totale carico dell'Amministrazione regionale.
- In caso di presenza di redditi del giovane per come definiti al precedente art. 3 e/o della sua famiglia d'origine, se consenziente rispetto al progetto concordato tra operatori e interessato, sarà indicata, su proposta dell'équipe socio-sanitaria, la misura della collaborazione economica a carico del giovane e/o della sua famiglia d'origine.
- Negli altri casi, nell'ambito dei progetti rivolti all'autonomia, redatti dalle équipe socio-sanitarie competenti, in cui si prevedano costi straordinari e documentabili (es. contributo nell'acquisto dell'auto o nel pagamento di quote di iscrizione e/o di frequenza a corsi di professionalizzazione non altrimenti finanziabili, ecc.), il contributo annuale verrà corrisposto al giovane, con eventuale quietanza al servizio sociale.



**ART. 9**  
**“ANTICIPAZIONE DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO A TUTELA DEI MINORI”**

**ART. 1 - OBIETTIVI**

L’anticipazione dell’assegno di mantenimento a favore del minore, titolare dello stesso, in presenza di un genitore inadempiente, risponde ad obiettivi di supporto sociale nell’ottica di:

- tutelare i figli minori nonostante la separazione dei genitori e garantirne un equilibrato sviluppo prevenendo contesti di disagio economico;
- adottare una misura specifica di supporto ai genitori separati per consentire loro di svolgere adeguatamente il proprio ruolo nei confronti dei figli.

**ART. 2 - DESTINATARI**

Destinatari dell’anticipazione dell’assegno di mantenimento sono i minori, cittadini italiani e non, residenti in Valle d’Aosta, titolari dell’assegno di mantenimento a carico del genitore obbligato da un provvedimento dell’Autorità giudiziaria.

Al fine di poter richiedere l’anticipazione dell’assegno di mantenimento, il genitore affidatario, in via esclusiva o in modo condiviso con l’altro genitore, ovvero altro soggetto cui è legalmente affidato il minore, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- avere la residenza in Valle d’Aosta da almeno due anni;
- non convivere con il genitore obbligato al pagamento dell’assegno di mantenimento;
- vantare un provvedimento dell’Autorità giudiziaria avente valore di titolo esecutivo, da cui risulti l’ammontare dell’assegno di mantenimento in favore del minore dovuto al genitore con cui lo stesso convive prevalentemente ovvero ad altro soggetto cui lo stesso è affidato legalmente.

**ART. 3 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E ASPETTI PROCEDURALI**

La domanda deve essere presentata dal genitore affidatario, in via esclusiva o in modo condiviso con l’altro genitore, ovvero altro soggetto cui è legalmente affidato il minore, su apposito modulo, compilato in ogni sua parte e corredato da tutta la documentazione, agli uffici competenti presso il Servizio famiglia e politiche giovanili.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

- copia del provvedimento dell’Autorità giudiziaria, avente valore di esistenza di un titolo esecutivo, che stabilisca le modalità e l’importo di contribuzione da parte del genitore obbligato al mantenimento del minore;
- copia dell’atto di precetto ritualmente notificato al genitore obbligato alla corresponsione dell’assegno di mantenimento, non ottemperato nel termine di dieci giorni, o copia della sentenza dichiarativa di fallimento del genitore obbligato all’assegno di mantenimento;
- copia del verbale di pignoramento negativo, mobiliare, immobiliare o c/o terzi;

- atto di surrogazione nei confronti dell'Amministrazione regionale per volontà del creditore, ex art. 1201 c.c., con relativa notifica alla parte debitrice mediante raccomandata con ricevuta di ritorno;
- Dichiarazione Sostitutiva Unica in corso di validità del nucleo in cui vive il minore.

Ai fini dell'anticipazione dell'assegno di mantenimento, sono ammessi i seguenti provvedimenti dell'Autorità giudiziaria:

- verbale di omologazione di separazione consensuale;
- decreto presidenziale del Tribunale Ordinario (provvedimenti provvisori ed urgenti);
- sentenza di separazione giudiziale;
- sentenza di cessazione /scioglimento effetti civili del matrimonio (divorzio);
- decreto del Tribunale per i Minorenni in merito all'affidamento ed al mantenimento del minore di genitori non coniugati;
- decreto del Tribunale Ordinario ex art. 148 c.c.;
- sentenza del Tribunale per i Minorenni di dichiarazione di paternità o maternità (ex art. 261 c.c.; nell'ambito della suddetta sentenza può essere attribuito l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore);
- pronuncia della Corte d'Appello, ex art. 67 legge n. 218/1995, nel caso di sentenze di stati stranieri.

Il procedimento amministrativo si deve concludere entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione dell'istanza.

A seguito dell'istruttoria, il dirigente del Servizio famiglia e politiche giovanili dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali dispone l'anticipazione dell'assegno di mantenimento dandone comunicazione al richiedente e, tramite raccomandata r/r, al genitore inadempiente, indicando i tempi e le modalità del recupero del credito.

L'anticipazione dell'assegno di mantenimento è concessa:

- dal mese stesso di presentazione per le domande protocollate dal 1° al 15° giorno;
- dal mese successivo alla data di presentazione per le domande protocollate dal 16° al 31° giorno.

L'anticipazione dell'assegno di mantenimento è rinnovabile di anno in anno, per un massimo di tre anni, a far data dal mese di prima presentazione della domanda, su presentazione entro il 31 dicembre di semplice istanza del genitore affidatario o di altro soggetto a cui è affidato legalmente il minore, a cui deve essere allegata la seguente documentazione:

- dichiarazione attestante il perdurare dei requisiti di cui all'istruttoria precedente;
- menzione di eventuali modifiche del provvedimento dell'Autorità giudiziaria;
- Dichiarazione Sostitutiva Unica, qualora scaduta.

L'erogazione dell'anticipazione dell'assegno di mantenimento avverrà trimestralmente, a mensilità posticipate, previa acquisizione della dichiarazione del richiedente circa il mancato versamento dell'assegno di mantenimento da parte del genitore obbligato.

La revoca è prevista dal mese successivo a quello in cui viene meno il diritto che decade nelle seguenti circostanze:

- compimento dei 18 anni del beneficiario;
- pagamento da parte del genitore obbligato;
- decesso del genitore inadempiente;

- trasferimento di residenza del nucleo in cui è inserito il minore in un comune fuori dalla Regione Valle d'Aosta;
- decorrenza dei tre anni previsti come limite massimo per poter beneficiare dell'anticipazione dell'assegno di mantenimento.

#### **ART. 4 - CRITERI PER DETERMINAZIONE DELLA MISURA**

L'importo dell'anticipazione dell'assegno di mantenimento è determinato in relazione ai seguenti criteri:

- l'applicazione, ai fini della definizione della situazione economica del nucleo familiare del minore, dell'Indicatore Regionale della Situazione Economica Equivalente calcolato come indicato nell'allegato A alla DGR 3751/2009;
- la definizione della soglia di accesso in euro 750,00 mensili moltiplicata per la scala di equivalenza indicata sulla Dichiarazione Sostitutiva Unica, in corso di validità, del nucleo in cui è inserito il minore e rapportata ai 12 mesi dell'anno;
- la corrispondenza dell'ammontare dell'anticipazione alla disposizione dell'autorità giudiziaria e, comunque, in misura non superiore all'80% della soglia mensile della situazione economica per l'accesso alle prestazioni tese a garantire il minimo vitale, così come stabilito ai sensi dell'art. 5 della l.r. 23/2010, moltiplicata per la scala di equivalenza, prevista nel decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109, corrispondente al numero dei figli minori presenti nel nucleo; - l'arrotondamento del risultato ottenuto, per semplificazione di calcolo, all'unità di Euro inferiore quando i decimali sono inferiori o pari a Euro 0,50 e all'unità superiore quando i decimali sono superiori a Euro 0,50.

#### **ART. 5 - CONTROLLI SUI PRESUPPOSTI PER IL DIRITTO ALLA MISURA**

Qualora gli uffici competenti richiedano la trasmissione di documentazione integrativa, se la stessa non viene presentata entro 30 gg. si procederà alla sospensione cautelare della misura.

Qualora dai controlli effettuati risulti la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dal richiedente, si procederà alla revoca dell'intervento economico come stabilito dall'art. 24 della l.r. 23/2010 e alla segnalazione alla Procura della Repubblica.

#### **ART. 6 - PROCEDURA PER IL RECUPERO PRESSO IL GENITORE OBBLIGATO**

Gli uffici competenti del Servizio famiglia e politiche giovanili dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali verificano la presenza nel fascicolo delle comunicazioni pervenute tramite raccomandata r/r al genitore inadempiente relative all'atto di surrogazione del richiedente nei confronti dell'Amministrazione regionale e alla concessione dell'anticipazione dell'assegno di mantenimento con successiva procedura di recupero del credito nei confronti dello stesso.

Gli uffici competenti, prima dell'avvio della procedura per il recupero, tramite un'ulteriore comunicazione inviata con raccomandata r/r, acquisiscono eventuali dichiarazioni del genitore obbligato al mantenimento circa il versamento del dovuto, in forma parziale o totale, nell'anno precedente, oggetto del recupero da parte dell'Amministrazione regionale.

Nel mese di gennaio di ogni anno, gli uffici competenti calcolano l'importo da restituire all'Amministrazione regionale da parte del genitore obbligato, con riferimento all'anno

precedente, comprensivo degli interessi legali (dalla data di decorrenza dell'anticipazione dell'assegno di mantenimento).

Il dirigente del Servizio famiglia e politiche giovanili dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali predispone il recupero del credito dandone comunicazione al debitore mediante raccomandata r/r e, contestualmente, alla struttura regionale competente in materia di affari legali.

Gli uffici competenti monitorano la restituzione del debito, fissata in modo perentorio nel termine di 15 gg. dalla ricevuta della comunicazione da parte dell'interessato, inviando tempestiva comunicazione dell'avvenuta restituzione alla struttura regionale competente in materia di affari legali.

Il debitore entro il termine di 15 gg. può proporre istanza motivata di rateizzazione. In tal caso, il dirigente del Servizio famiglia e politiche giovanili dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali autorizza la restituzione rateale e gli uffici competenti verificano la regolarità delle rate dando comunicazione alla struttura regionale competente in materia di affari legali della modalità di restituzione autorizzata e, successivamente, dell'avvenuta restituzione del debito.

Il debitore, nel termine perentorio dei 15 gg., può esibire agli uffici competenti, tramite comunicazione scritta, la documentazione con cui attesta di aver assolto all'obbligo (parzialmente o totalmente) nel periodo di tempo indicato per il recupero del credito indicando date, modalità, importi degli assegni versati. In tal caso, gli uffici competenti verificano con il genitore o altro soggetto cui è affidato legalmente il minore l'avvenuto assolvimento dell'obbligo di mantenimento e, se in corso, revocano immediatamente la misura dandone comunicazione alla struttura regionale competente in materia di affari legali e alla Procura della Repubblica per ipotesi di dichiarazioni rese false e mendaci.

In caso di mancata restituzione entro il termine dei 15 gg., senza diversa comunicazione da parte del debitore, il dirigente del servizio famiglia e politiche giovanili dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali trasferisce il fascicolo alla struttura regionale competente in materia di affari legali per il recupero coattivo.

**ART. 10**  
**“VOUCHER PER LA PARTECIPAZIONE A SOGGIORNI DI VACANZA”**

**ART. 1 - DESTINATARI**

I voucher sono concessi a favore di minori residenti in Valle d’Aosta frequentanti soggiorni di vacanza organizzati con finalità di socializzazione da enti pubblici o privati aventi una sede organizzativa stabile nel territorio regionale.

**ART. 2 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

La domanda per l’erogazione del voucher deve essere presentata dall’esercente la potestà parentale direttamente ai soggetti organizzatori entro 20 giorni prima dell’inizio del soggiorno di vacanza estivo prescelto.

L’istanza deve essere corredata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) in corso di validità del nucleo familiare del minore, attestante l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 modificato dal decreto legislativo successivo del 3 maggio 2000, n. 130.

**ART. 3 - REQUISITI**

Il voucher è concesso a minori appartenenti a nuclei familiari in possesso di un IRSEE (Indicatore Regionale della Situazione Economica Equivalente), come indicato nell’allegato A) della DGR 3751/2009, non superiore a Euro 25.000,00.

**ART. 4 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO**

Il valore del voucher è determinato applicando alle quote fissate dagli enti organizzatori per i soggiorni di vacanza estivi, le percentuali di cui alla tabella sottostante sulla base dell’IRSEE del nucleo familiare del minore.

Qualora al soggiorno partecipino più minori appartenenti allo stesso nucleo familiare, la percentuale di intervento stabilita dalla tabella sottostante è aumentata di 10 punti percentuali per ogni figlio oltre al primo.

<b>Fasce di IRSEE</b>	<b>Percentuale di contributo a carico dell’Amministrazione regionale</b>
Fino a 5.000,00 euro	100%
Da 5.001,00 a 10.000,00 euro	90%
Da 10.001,00 a 12.500,00 euro	80%
Da 12.501,00 a 15.000,00 euro	70%
Da 15.001,00 a 17.500,00 euro	60%
Da 17.501,00 a 20.000,00 euro	50%
Da 20.001,00 a 22.500,00 euro	30%
Da 22.501,00 a 25.000,00 euro	15%
Oltre 25.001,00	0%

## ART. 5 - DIRETTIVE AGLI ENTI ORGANIZZATORI

- a) I soggiorni di vacanza estivi devono essere organizzati da soggetti iscritti in un apposito elenco istituito presso il Servizio famiglia e politiche giovanili dell'Assessorato sanità salute e politiche sociali, che sarà aggiornato nel caso di nuove iscrizioni entro il 30 aprile di ogni anno.
- b) I soggetti organizzatori devono presentare l'istanza di iscrizione all'elenco regionale entro il 30 aprile di ogni anno. Sono tenuti a presentare istanza di iscrizione, entro il 30 aprile 2012, anche i soggetti iscritti all'elenco regionale istituito ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 972 data 04 aprile 2008, recante "Approvazione delle modalità di intervento a favore dei minori ospiti di soggiorni climatici di vacanza, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 17/1984, per il triennio 2008-2010 e istituzione dell'elenco regionale dei soggetti organizzatori".
- Il Servizio famiglia e politiche giovanili comunica l'esito della richiesta all'Ente richiedente entro trenta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.
- c) L'iscrizione all'elenco regionale di cui al punto a) è soggetta al possesso dei seguenti requisiti:
- stato giuridico di ente pubblico, associazione, fondazione, cooperativa, istituzione religiosa, società;
  - finalità sociali, ricreative o educative;
  - sede organizzativa stabile in Valle d'Aosta.
- d) Gli enti organizzatori devono accettare le seguenti condizioni:
- raccogliere le istanze presentate a favore dei minori che partecipano ai soggiorni,
  - determinare il contributo erogabile in base ai criteri della tabella di cui all'art. 4;
  - presentare al Servizio famiglia e politiche giovanili **entro il 30 settembre di ogni anno la rendicontazione** dei contributi regionali erogabili, sulla base delle effettive partecipazioni, distinte per soggiorni organizzati.
- e) Il Servizio famiglia e politiche giovanili provvede alla liquidazione dei voucher erogabili agli enti organizzatori entro centoventi giorni dalla data di protocollo della rendicontazione, previa autorizzazione da parte dei richiedenti.
- f) La durata del soggiorno non deve essere inferiore a:
- 7 giorni nel caso in cui l'iniziativa sia realizzata in Valle d'Aosta;
  - 10 giorni qualora si realizzi al di fuori del territorio regionale.
- g) Il contributo è concesso per la partecipazione a un solo soggiorno. Per casi particolarmente complessi, segnalati con relazione dei servizi sociali territoriali, il contributo può essere concesso anche per due soggiorni.
- h) I soggiorni devono avere finalità esclusivamente socializzanti. Sono esclusi i soggiorni di vacanza individuali e i soggiorni aventi finalità principalmente sportive, agonistiche, didattiche e di apprendimento di una lingua straniera.
- i) Il contributo massimo erogabile non può essere superiore a euro 65,00 (sessantacinque/00) giornalieri e a euro 1.000,00 (mille/00) complessivi per soggiorno.
- j) Le maggiori spese sostenute dai soggetti organizzatori per l'accoglienza nei soggiorni di minori diversamente abili che necessitano di assistenza individualizzata, possono essere rimborsate. Per ottenere tale rimborso i soggetti organizzatori devono:

- indirizzare gli esercenti la patria potestà di minori diversamente abili ai servizi socio-sanitari territoriali per la stesura di una relazione nella quale venga evidenziata la necessità di una assistenza individualizzata a tempo pieno o parziale. I servizi socio-sanitari territoriali provvederanno ad inviare la relazione al Servizio famiglia e politiche giovanili;
- accogliere i minori diversamente abili solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione dal dirigente del Servizio famiglia e politiche giovanili;
- inviare un rendiconto dettagliato delle spese sostenute.

La quota di rimborso non potrà superare due volte e mezzo l'ammontare della retta del soggiorno e, comunque, non potrà essere superiore a euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

In assenza di autorizzazione preventiva del dirigente del Servizio famiglia e politiche giovanili il rimborso di cui sopra non potrà essere concesso.

**ART. 11**  
**“VOUCHER PER LA FREQUENZA DURANTE L’ANNO SCOLASTICO DI COLLEGI, CONVITTI E SERVIZI DI DOPOSCUOLA”**

**ART. 1 - DESTINATARI**

I voucher sono concessi a favore di:

- a) minori residenti nel territorio regionale,
- b) minori che presentano gravi problemi socio-familiari, segnalati e in carico ai servizi sociali o socio-sanitari territoriali, domiciliati stabilmente presso familiari residenti nel territorio regionale,

che risultano:

- essere ospiti, durante l’anno scolastico, di collegi e convitti presenti sul territorio regionale in regime convittuale, semiconvittuale o esterno per la frequenza della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado;
- frequentare servizi di doposcuola offerti da enti pubblici e privati aventi una sede organizzativa stabile nel territorio regionale.

I voucher possono essere concessi a giovani adulti fino al compimento del ventunesimo anno di età, residenti nel territorio regionale o che presentano gravi problemi socio-familiari, segnalati e in carico ai servizi sociali o socio-sanitari territoriali, domiciliati stabilmente presso familiari residenti nel territorio regionale, per garantire la conclusione del percorso scolastico.

Qualora il beneficiario abbia compiuto il ventunesimo anno di età entro il 31 dicembre dell’anno di presentazione della domanda, il voucher sarà erogato fino al termine dell’anno scolastico di riferimento.

**ART. 2 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI**

Il valore del voucher è determinato applicando alle rette fissate dai collegi, convitti e dai servizi di doposcuola, le percentuali indicate nella tabella sottostante, sulla base dell’Indicatore Regionale della Situazione Economica Equivalente (IRSEE) del nucleo familiare del minore o del giovane adulto, così come indicato nell’allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 3751 in data 18/12/2009.

Qualora all’interno del nucleo familiare siano presenti più minori o giovani adulti che abbiano presentato domanda per beneficiare del contributo per lo stesso anno scolastico, la percentuale applicata per calcolare il valore del voucher viene incrementata di 10 punti percentuali per ogni minore o giovane adulto oltre il primo.

I voucher concessi per il pagamento delle rette sono liquidati direttamente ai collegi, convitti e doposcuola in cui sono inseriti i beneficiari, previa autorizzazione da parte dei richiedenti.



Tabella per la determinazione del voucher erogato dall'Amministrazione regionale	
FASCE DI IRSEE	Percentuale di contributo a carico dell'Amministrazione regionale
Fino a 6.500,00 Euro	100%
Da 6.500,01 a 9.000,00 Euro	95%
Da 9.000,01 a 10.500,00 Euro	90%
Da 10.500,01 a 12.000,00 Euro	80%
Da 12.000,01 a 13.500,00 Euro	70%
Da 13.500,01 a 15.000,00 Euro	60%
Da 15.000,01 a 16.500,00 Euro	50%
Da 16.500,01 a 18.000,00 Euro	45%
Da 18.000,01 a 19.500,00 Euro	40%
Da 19.500,01 a 21.000,00 Euro	35%
Da 21.000,01 a 22.500,00 Euro	30%
Da 22.500,01 a 24.000,00 Euro	25%
Da 24.000,01 a 25.000,00 Euro	15%
Oltre 25.000,01 Euro	0%

### **ART. 3 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA FREQUENZA A COLLEGI E I CONVITTI**

L'istanza deve essere presentata direttamente al Servizio famiglia e politiche giovanili, Ufficio sviluppo servizio sociale e assistenza, entro il:

- 31 marzo di ogni anno per gli studenti iscritti presso l'istituto Don Bosco di Châtillon;
- 31 luglio di ogni anno per tutte le altre scuole inferiori e superiori di primo e secondo grado.

In casi straordinari di minori o giovani adulti che presentano gravi problemi socio-familiari, segnalati e in carico ai servizi sociali territoriali, le domande possono essere presentate anche successivamente alla data di scadenza di cui sopra, purché corredate di apposita relazione sociale.

L'istanza deve essere redatta su apposito modulo, compilato in ogni sua parte a cura del genitore, dell'affidatario, del tutore dello studente o dello studente stesso qualora sia maggiorenne all'atto della presentazione della domanda e corredata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) in corso di validità, del nucleo familiare del beneficiario attestante l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 modificato dal decreto legislativo successivo del 3 maggio 2000, n. 130.

Le istanze possono essere presentate al Servizio famiglia e politiche giovanili solo nel caso in cui non siano state già presentate istanze presso la Direzione politiche educative dell'Assessorato istruzione e cultura finalizzate ad ottenere un contributo per il pagamento delle rette di ospitalità presso collegi e convitti collocati sul territorio della Regione per lo stesso anno scolastico.

Il Servizio famiglia e politiche giovanili provvede alla liquidazione dei contributi regionali erogabili entro centoventi giorni dalla data di protocollo della rendicontazione.

### **ART. 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER I SERVIZI DI DOPOSCUOLA**

La domanda per l'erogazione del voucher deve essere presentata dall' esercente la potestà parentale direttamente ai soggetti organizzatori entro 20 giorni dall'inizio del Servizio di doposcuola.

In casi straordinari di minori o giovani adulti che presentano gravi problemi socio-familiari, segnalati e in carico ai servizi sociali territoriali, le domande possono essere presentate anche successivamente alla data di scadenza di cui sopra, purché corredate di apposita relazione sociale.

L'istanza deve essere redatta su apposito modulo, compilato in ogni sua parte a cura del genitore, dell'affidatario, del tutore dello studente o dello studente stesso qualora sia maggiorenne all'atto della presentazione della domanda e corredata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) in corso di validità, del nucleo familiare del beneficiario attestante l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 modificato dal decreto legislativo successivo del 3 maggio 2000, n. 130.

### **ART. 5 DIRETTIVE AGLI ENTI ORGANIZZATORI DEI SERVIZI DI DOPOSCUOLA**

- a) I servizi di doposcuola devono essere organizzati da soggetti iscritti in un apposito elenco istituito presso il Servizio famiglia e politiche giovanili e devono prevedere la partecipazione di almeno 10 minori o giovani adulti.

- b) L'iscrizione all'elenco regionale dei soggetti organizzatori dei servizi di doposcuola deve essere richiesta, entro il 31 marzo di ogni anno, da parte del legale rappresentante su apposito modulo al Servizio famiglia e politiche giovanili ed è soggetta al possesso dei seguenti requisiti:
- stato giuridico di ente pubblico, associazione, fondazione, cooperativa, istituzione religiosa, società;
  - finalità sociali, ricreative o educative;
  - sede organizzativa stabile in Valle d'Aosta.

Il Servizio famiglia e politiche giovanili comunica l'esito della richiesta all'Ente richiedente entro trenta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.

- c) L'iscrizione all'elenco ha una validità a tempo indeterminato previa presentazione, entro il 31 maggio di ogni anno, da parte del legale rappresentante dei soggetti organizzatori al Servizio famiglia e politiche giovanili della seguente documentazione:
- comunicazione scritta dell'avvio del servizio per l'anno scolastico successivo a tale data di scadenza;

- progetto che preveda attività di sostegno allo studio e di organizzazione del tempo libero in favore di alunni frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado, con particolare attenzione a minori in situazione di disagio socio-ambientale.

- d) La valutazione e selezione dei progetti sarà effettuata da una commissione composta da:

- dirigente del Servizio famiglia e politiche giovanili che la presiede;
- un funzionario del Servizio famiglia e politiche giovanili;
- da un rappresentante del Consiglio Permanente degli Enti Locali (C.P.E.L.)

Il Servizio famiglia e politiche giovanili comunica l'esito della valutazione del progetto all'Ente richiedente entro sessanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione del progetto.

- e) Gli enti organizzatori devono accettare di raccogliere le istanze presentate a favore dei minori e giovani adulti che partecipano ai doposcuola, determinare il contributo erogabile in base alla tabella di cui all'art. 2 e presentare al Servizio famiglia e politiche giovanili, **entro il 31 luglio di ogni anno, la rendicontazione** dei contributi regionali erogabili per l'anno scolastico precedente, sulla base delle effettive partecipazioni, distinte per progetti attivati.

- f) La durata del doposcuola deve coincidere con la durata dell'anno scolastico di riferimento.

- d) Il contributo è concesso per la frequenza a un solo doposcuola.

Il Servizio famiglia e politiche giovanili provvede alla liquidazione dei contributi regionali erogabili entro centoventi giorni dalla data di protocollo della rendicontazione.

Per l'anno scolastico 2011-2012 i soggetti organizzatori possono presentare contestualmente l'istanza di iscrizione all'elenco regionale e il progetto di cui al punto c) entro il 30 settembre 2011.